

Ai Sindaci
Ai Segretari comunali
Ai Responsabili Ufficio Tributi
Ai Responsabili Ufficio Ambiente

Bologna 29 aprile 2016

Prot. 65

Oggetto: Tari puntuale - Soggetto legittimato all'approvazione delle tariffe

Pervengono a codesta ANCI quesiti da parte dei Comuni in merito al soggetto legittimato all'approvazione delle tariffe relative alla Tari puntuale ed alla possibilità di approvare tariffe con riferimento a bacini tariffari, composti da aggregazioni di Comuni, con servizi di gestione dei rifiuti omogeni.

Si premette, che essendo i quesiti di particolare rilevanza, che andranno via via ad interessare un sempre crescente numero di Comuni, in base agli obiettivi prefissati dalla L.R. n. 16 del 2015, ANCI Emilia Romagna ha ritenuto di formulare appositi quesiti al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze.

Occorre anche premettere che la disciplina relativa alla Tari corrispettivo è in continua evoluzione, anche se apparentemente in modo disordinato.

Da una parte, infatti, è stato sottoposto ad ANCI lo schema del decreto ministeriale previsto dal comma 677 della legge n. 147 del 2013 ⁽¹⁾, così come modificato dall'art. 42, comma 1 della legge n. 221 del 2015, e, dall'altra parte, la schema "bollinato" del decreto legislativo sui servizi pubblici locali contiene disposizioni relative alla tariffa rifiuti corrispettiva. Nel schema di decreto vi sono disposizioni riguardanti la vigilanza e il controllo in materia di gestione dei rifiuti modificative di quelle introdotte pochi mesi fa con la legge n. 221 del 2015. Inoltre, è previsto un

⁽¹⁾ Il comma 667, dispone quanto segue: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea».



ruolo determinante dell'Autorità per l'energia elettrica, ridenominata "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA". In particolare l'art. 16 dello schema bollinato attribuisce all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo e di «*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "inquina paga"*».

È evidente che il susseguirsi degli interventi normativi non pare affatto coordinato.

Per quanto riguarda la Tari corrispettivo, va rilevato che attualmente l'unica norma in vigore è l'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013, il quale dispone quanto segue: «*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*».

Dalla piana lettura della norma emerge che spetta al Comune approvare sia il regolamento di istituzione della tariffa puntuale sia le tariffe di riferimento.

Va anche precisato che la tariffa puntuale prevista dalla L.R. n. 16 del 2015 va necessariamente ricondotta alla Tari puntuale di cui al comma 668, e ciò lo si evince chiaramente non solo dall'art. 5, comma 8, che "nelle more" dell'adozione del decreto ministeriale di cui al richiamato comma 667 della legge n. 147 del 2013 assegna ad Atersir il compito di predisporre le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale, ma anche dall'ovvia considerazione che una legge regionale non può abrogare un prelievo istituito con legge dello Stato, qual è la Tari corrispettiva, né ovviamente è possibile immaginare che gli utenti siano soggetti a due prelievi diversi.

Per quanto riguarda la possibilità di approvare tariffe d'ambito o di bacino, si ritiene che ciò non sia possibile, in base alla normativa vigente.

La normativa, infatti, prevede anche per la Tari corrispettivo l'equivalenza tra costi ed entrate, e ciò lo si desume non solo dall'art. 1, comma 654 della legge n. 147 del 2013, ma anche dall'art. 2, comma 2 del D.p.r. n. 158 del 1999 e dal punto 1 dell'allegato 1 al medesimo decreto. Da ciò ne consegue che anche il piano finanziario deve essere approvato per singolo ente. Solo in tal modo il Comune può dare dimostrazione nella delibera tariffaria che le entrate ricavabili dalle tariffe garantiscano la copertura integrale dei costi di riferimento.

Diversamente ragionando, si rischierebbe di imputare costi di competenza di un Comune ad altro Comune, costi non solo afferenti al servizio di raccolta e



smaltimento dei rifiuti, ma anche relativi alla riscossione, come quelli relativi alle inesigibilità. Specularmente, si corre il rischio che vengano pretesi dagli utenti del Comune tariffe più elevate di quelle necessarie alla copertura dei costi sostenuti per quel Comune, e viceversa, e ciò non pare conforme alle norme di riferimento.

Né a diversa conclusione si perviene con quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 754 del 2012, non solo perché tale delibera si riferisce ai criteri di rendicontazione dei costi, ed in tale ottica vanno visti i “bacini tariffari” ivi previsti, ma anche perché tale provvedimento non può derogare a norme sovraordinate.

Per le stesse ragioni non sarebbe neanche possibile per il Comune decidere autonomamente di deliberare la possibilità di approvare tariffe per bacino sovracomunali.

Peraltro, anche in presenza di un medesimo modello organizzativo per un bacino di più Comuni, come la raccolta porta a porta e la misurazione puntuale, difficilmente si potrà arrivare all'approvazione autonoma di identiche tariffe, in quanto le configurazioni territoriali, quali la distanza delle frazioni o l'ampiezza del centro storico, portano inevitabilmente alla formazione di costi differenziati per singolo Comune.

Gianni Melloni

Direttore ANCI Emilia – Romagna